



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Deliberazione Consiglio regionale 18 luglio 2017 - n. X/1564

Approvazione delle proposte di controdeduzione alle osservazioni al piano territoriale regionale d'area «Franciacorta» adottato con d.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5833. Approvazione del piano territoriale regionale d'area «Franciacorta» (art. 21, comma 6, l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) . . . . . 2

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 18 settembre 2017 - n. X/7093

L.r. 25/2011, art. 2 bis, comma 5 – Approvazione della ricognizione del patrimonio del consorzio di bonifica «Agro Mantovano Reggiano amministrazione autonoma del bacino Po Morto Digagnola» e sua soppressione ed incorporazione per fusione nel consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po . . . . . 4

#### Delibera Giunta regionale 18 settembre 2017 - n. X/7095

Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino Padano 2017 . . . . . 5

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Agricoltura

##### Decreto dirigente struttura 18 settembre 2017 - n. 11188

Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e determinazioni di cui al decreto 7034 del 14 giugno 2017 . . . . . 20

#### D.G. Sport e politiche per i giovani

##### Decreto dirigente struttura 15 settembre 2017 - n. 11099

Assegnazione alla Fondazione Isabella Gonzaga Di Sabbioneta (COD. BEN. 963456) del contributo di euro 4.400,00 a seguito di scorrimento della graduatoria dei progetti di valorizzazione di biblioteche e archivi di cui al d.d.s. 08 agosto 2017 n. 9887 e alla modifica di cui al d.d.s. 24 agosto 2017 n. 10248 . . . . . 24

#### D.G. Sviluppo economico

##### Decreto dirigente unità organizzativa 14 settembre 2017 - n. 11051

Riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. VIII/8886. Esito delle domande presentate alla data del 31 luglio 2017 . . . . . 25

### E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

#### Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 4 settembre 2017 - n. 340

Approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n. 28 nell'ordinanza n. 338 del 1 agosto 2017: «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – Aggiornamento 4» ed avente per oggetto: «Lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale» del comune di Borgofranco sul Po . . . . . 29

#### Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 4 settembre 2017 - n. 341

Approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n. 50 nell'ordinanza n. 338 del 1 agosto 2017. «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – Aggiornamento 4» ed avente per oggetto: «Lavori di riparazione della vasca della piscina comunale danneggiata dal sisma del maggio 2012», del comune di San Benedetto Po . . . . . 31

#### Atto di Promovimento 7 agosto 2017 n. 54

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri n. 54 del 7 agosto 2017 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale . . . . . 33

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

## A) CONSIGLIO REGIONALE

**D.c.r. 18 luglio 2017 - n. X/1564**
**Approvazione delle proposte di controdeduzione alle osservazioni al piano territoriale regionale d'area «Franciacorta» adottato con d.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5833. Approvazione del piano territoriale regionale d'area «Franciacorta» (art. 21, comma 6, l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio))**

Presidenza del VicePresidente Cecchetti

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Dato atto che:

- nel vigente Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010 e aggiornato con deliberazione n. 557 del 9 dicembre 2014, è stata individuata la necessità di avviare un Piano Territoriale Regionale d'Area per l'ambito della «Franciacorta»;
- il Piano Territoriale Regionale d'Area «Franciacorta» (P.T.R.A.) è stato avviato con deliberazione della Giunta regionale n. 3791 del 3 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2016, n. 5833, avente ad oggetto «Adozione della proposta di Piano Territoriale Regionale d'Area «Franciacorta» (articoli 20 e 21 della l.r. 12/2005)»;

Dato atto che la Giunta regionale ha provveduto a:

- pubblicare l'avviso di avvenuta adozione del Piano Territoriale Regionale d'Area e di deposito dei relativi atti, con il comunicato regionale 21 novembre 2016 n. 154, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 23 novembre 2016, Serie Avvisi e Concorsi;
- pubblicare analogo avviso sul sito web della Direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città metropolitana della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);
- depositare, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURL, la deliberazione di adozione e gli elaborati di piano per la pubblica consultazione presso gli uffici della Direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città metropolitana;
- pubblicare la deliberazione di adozione e gli elaborati di piano in forma integrale sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

Dato atto che a partire dal 23 novembre 2016, data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito degli atti relativi al PTR, e per i successivi sessanta giorni, tutti i soggetti interessati, singolarmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, hanno potuto presentare osservazioni in ordine al PTR «Franciacorta» adottato, ai termini dell'articolo 21, comma 6, secondo le modalità indicate nel sopracitato comunicato regionale 21 novembre 2016 n. 154;

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni risultava fissato al 23 gennaio 2017 e che sono da considerare nei termini le osservazioni pervenute entro il 23 gennaio 2017 e conseguentemente fuori termine quelle pervenute dopo tale data;

Preso atto che alla data del 23 gennaio 2017 sono pervenute n. 7 osservazioni e dopo tale data sono pervenute n. 2 osservazioni; tutte le osservazioni pervenute nel termine previsto e quelle fuori termine sono elencate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera c), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), la Giunta regionale ha esaminato le osservazioni pervenute e ha formulato proposte di controdeduzione al Consiglio regionale, approvate con deliberazione 3 aprile 2017, n. 6440;

Rilevato che sono stati valutati anche i contributi forniti dalle osservazioni pervenute fuori termine;

Preso atto che l'esame e la conseguente valutazione delle osservazioni non ha comportato la necessità di apportare integrazioni e/o modifiche sostanziali al Documento di Piano e ai relativi elaborati cartografici;

Visto il decreto dirigenziale n. 3377 del 27 marzo 2017 con cui è stato formulato il parere motivato finale dall'Autorità competente per la VAS di concerto con l'Autorità precedente;

Preso atto del lavoro istruttorio condotto dagli uffici regionali e delle controdeduzioni alle osservazioni come evidenziate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione e della dichiarazione di sintesi finale formulata dall'Autorità precedente in data 27 marzo 2017;

Vista la dichiarazione di sintesi finale formulata dall'Autorità precedente in data 27 marzo 2017 (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'articolo 21, comma 6, lettera c), della l.r. 12/2005, che prevede che la Giunta regionale:

- 1) esamini le osservazioni pervenute e si pronunci nel merito;
- 2) trasmetta al Consiglio regionale per la definitiva approvazione gli elaborati del PTR come da deliberazione n. 5833 del 18 novembre 2016, costituiti da:

- Quadro conoscitivo e orientativo:

- QC0 Relazione;

- Allegati:

- QC1 Approfondimenti sull'area DOCG;
- QC2 Il consumo di suolo nel Piano Territoriale Regionale;
- QC3 Elementi di attenzione e obiettivi di qualità e tutela;
- QC4 I vincoli di tutela;
- QC5 Verifica della normativa di PGT;
- QC6 Assetti e dinamiche del sistema della mobilità;
- QC7 Riconnotare la percezione dei paesaggi;

- Tavole:

- QCT0 Contestualizzazione territoriale dell'ambito del PTR;
- QCT1 Uso del suolo antropico;
- QCT2 Uso del suolo agricolo;
- QCT3 Previsioni di piano e aree dismesse;
- QCT3a Destinazione d'uso delle previsioni di Piano;
- QCT3b Previsioni di Piano e coltivazioni di pregio;
- QCT3c Previsioni di Piano e difesa del suolo;
- QCT4 Carta del consumo di suolo secondo PTR;
- QCT4a Carta del suolo a rischio di consumo secondo PTR;
- QCT4b Valore agricolo dei suoli secondo PTR;
- QCT5 Il sistema della produzione;
- QCT6 Il sistema della naturalità e delle connessioni ecologiche;
- QCT7 I valori di paesaggio;
- QCT8 Il sistema dei beni culturali;
- QCT9 Le dotazioni ambientali;
- QCT10 Carta del rischio e delle potenzialità archeologiche;
- QCT11 Beni e aree tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale;

- Quadro progettuale:

- DP1 Proposta Documento di Piano;

- Allegati:

- DP2 Regolamento Edilizio;
- DP3 Linee guida per i PGT - Repertori di buone pratiche;
- DP4 Indirizzi per la pianificazione degli ambiti assoggettati a tutela (Bellezze d'Insieme);

- Tavole:

- DPT1 Razionalizzazione del consumo di suolo;
- DPT2 La valorizzazione del paesaggio;
- DPT3 Accessibilità e mobilità sostenibile;

- Elaborati di Valutazione Ambientale Strategica:

- Rapporto Ambientale e Studio di incidenza;
- Sintesi non tecnica;

Dato atto che il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura individua il risultato atteso 283Ter. 8.1 «Rafforzamento dell'utilizzo degli strumenti di co-pianificazione, tra i quali i Piani Territoriali regionali d'area (PTR)», nonché il risultato atteso

285Ter. 8.1 «Definizione di disposizioni atte a limitare la dispersione insediativa, in particolare valorizzando il ciclo demolizione/ricostruzione e incentivando l'utilizzo delle aree dismesse e/o abbandonate»;

Udita la relazione della V commissione «Territorio e Infrastrutture» e dato atto che la proposta di PTRÀ è stata approvata all'unanimità;

con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 64
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 63
Voti favorevoli:	n. 63
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

#### DELIBERA

1. di approvare le proposte di controdeduzione alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale d'Area «Franciacorta», adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2016, n. 5833, proposte approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 6440, come indicato nell'Allegato 1, che si unisce e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare la dichiarazione di sintesi finale di cui all'Allegato 2, che si unisce e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera c), della l.r.12/2005, il Piano Territoriale Regionale d'Area «Franciacorta», adottato con deliberazione della Giunta regionale 5833/2016 e gli elaborati del PTRÀ come dalla citata deliberazione della Giunta regionale n.5833/2016 costituiti da:

- Quadro conoscitivo e orientativo:
  - QC0 Relazione;
- Allegati:
  - QC1 Approfondimenti sull'area DOCG;
  - QC2 Il consumo di suolo nel Piano Territoriale Regionale;
  - QC3 Elementi di attenzione e obiettivi di qualità e tutela;
  - QC4 I vincoli di tutela;
  - QC5 Verifica della normativa di PGT;
  - QC6 Assetti e dinamiche del sistema della mobilità;
  - QC7 Riconnotare la percezione dei paesaggi;
- Tavole:
  - QCT0 Contestualizzazione territoriale dell'ambito del PTRÀ;
  - QCT1 Uso del suolo antropico;
  - QCT2 Uso del suolo agricolo;
  - QCT3 Previsioni di piano e aree dismesse;
  - QCT3a Destinazione d'uso delle previsioni di Piano;
  - QCT3b Previsioni di Piano e coltivazioni di pregio;
  - QCT3c Previsioni di Piano e difesa del suolo;
  - QCT4 Carta del consumo di suolo secondo PTR;
  - QCT4a Carta del suolo a rischio di consumo secondo PTR;
  - QCT4b Valore agricolo dei suoli secondo PTR;
  - QCT5 Il sistema della produzione;
  - QCT6 Il sistema della naturalità e delle connessioni ecologiche;
  - QCT7 I valori di paesaggio;
  - QCT8 Il sistema dei beni culturali;
  - QCT9 Le dotazioni ambientali;
  - QCT10 Carta del rischio e delle potenzialità archeologiche;
  - QCT11 Beni e aree tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- Quadro progettuale:
  - DP1 Proposta Documento di Piano;

- Allegati:

- DP2 Regolamento Edilizio;
- DP3 Linee guida per i PGT - Repertori di buone pratiche;
- DP4 Indirizzi per la pianificazione degli ambiti assoggettati a tutela (Bellezze d'Insieme);

- Tavole:

- DPT1 Razionalizzazione del consumo di suolo;
- DPT2 La valorizzazione del paesaggio;
- DPT3 Accessibilità e mobilità sostenibile;

- Elaborati di Valutazione Ambientale Strategica:

- Rapporto Ambientale e Studio di incidenza;
- Sintesi non tecnica;

4. di dare mandato alla Giunta regionale, Direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città metropolitana, di provvedere agli adempimenti relativi alla redazione e collazione dei testi ai fini della pubblicazione del PTRÀ «Franciacorta» sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il vicepresidente: Fabrizio Cecchetti

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare

Mario Quaglini

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 18 settembre 2017 - n. X/7093****L.r. 25/2011, art. 2 bis, comma 5 - Approvazione della ricognizione del patrimonio del consorzio di bonifica «Agro Mantovano Reggiano Amministrazione autonoma del bacino Po Morto Digagnola» e sua soppressione ed incorporazione per fusione nel consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 79, comma 1, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ai sensi del quale, per ciascun consorzio di bonifica e irrigazione, è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado avente natura di Ente pubblico economico a carattere associativo;

Visto l'art. 2 bis della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica» che al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, dispone la soppressione dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012;

Preso atto che i consorzi da sopprimere verranno fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado competenti territorialmente e che ne assumeranno le funzioni;

Vista la d.g.r.n. 6340 del 13 marzo 2017 con la quale sono state approvate le disposizioni regionali per completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, ai sensi dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2011;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 luglio 2017, n. 749, con cui è stato nominato il Commissario regionale, del Consorzio di bonifica «Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Autonoma del Bacino Po Morto Digagnola», Sig. Fausto Lasagna, per la sua soppressione per incorporazione nel Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;

Vista la lettera prof. n. 3416 del 4 settembre 2017 (prof. reg. le n. Z1.2017.0010900 del 5 settembre 2017) del Direttore del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, consorzio incorporante, con cui sono stati trasmessi agli uffici regionali per conto del Commissario regionale, il verbale di deliberazione n. 1 del 4 settembre 2017 di adozione del documento di ricognizione del patrimonio consorziale, l'atto di ricognizione, la relazione ed i pareri del Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 1733 del 28 agosto 2017) e del Revisore Legale del consorzio di bonifica incorporante;

Preso atto che la Struttura «Programmazione interventi e consorzi di bonifica» della competente Direzione Generale Territorio Urbanistica Difesa del suolo e Città Metropolitana in data 8 settembre 2017 ha esaminato la documentazione pervenuta, accertando che:

- l'atto di ricognizione è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni regionali approvate con d.g.r.n. 6340/2017;
- il Consorzio di bonifica «Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Autonoma del Bacino Po Morto Digagnola» non ha personale dipendente;
- i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po non contengono osservazioni e rilievi all'atto di ricognizione;

Rilevato dal Dirigente proponente che nel verbale di adozione dell'atto di ricognizione del Commissario regionale è contenuta la raccomandazione affinché il presente provvedimento stabilisca che il Consorzio di bonifica incorporante individui un centro di costo relativo al territorio del sopprimendo consorzio di bonifica;

Ritenuto quindi di poter accogliere la raccomandazione del Commissario regionale, in quanto:

- coerente con i criteri regionali per la predisposizione dei Piani di classificazione degli immobili, approvati con d.g.r. n. 3420 del 17 aprile 2017;
- il Piano di classificazione degli immobili adottato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1639 del 30 dicembre 2017 contiene una parte specificatamente dedicata a questi territori «Adedum Piano di classifica del distretto Digagnola Po Morto»;

- lo statuto vigente del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, approvato con d.g.r.n. 4458 del 28 novembre 2012, all'articolo 32, riconosce, all'interno del comprensorio, l'autonomia del sopprimendo Consorzio;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di poter approvare gli atti di ricognizione, composti da relazione e schede, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e procedere alla soppressione del Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Autonoma del Bacino Po Morto Digagnola, fondendolo per incorporazione nel Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;

Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, diviene efficace la soppressione e la fusione per incorporazione del Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Autonoma Del Bacino Po Morto Digagnola nel consorzio di bonifica Terre Dei Gonzaga in Destra Po;

Dato atto che gli atti di ricognizione approvati con la presente delibera sono depositati presso la Struttura «Programmazione interventi e consorzi di bonifica» della Direzione Generale Territorio, Urbanistica Difesa del suolo e Città Metropolitana;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d. c. r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo – risultato 239;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 5, della l. r. 25/2011, gli atti di ricognizione trasmessi con lettera in data 4 settembre 2017 prof. n. 3416, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

2. di sopprimere il Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Autonoma Del Bacino Po Morto Digagnola, fondendolo per incorporazione nel Consorzio di bonifica Terre Dei Gonzaga In Destra Po, che ne assume le funzioni;

3. di trasferire, ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2011, al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po il patrimonio e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Autonoma Del Bacino Po Morto Digagnola;

4. di stabilire che il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po individui un centro di costi per i territori del soppresso Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Autonoma Del Bacino Po Morto Digagnola;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, che sono consultabili presso la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, Struttura «Programmazione interventi e consorzi di bonifica»;

6. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Commissario regionale e al Consorzio incorporante;

8. di considerare concluso l'incarico commissariale conferito al Sig. Fausto Lasagna così come indicato nel punto 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 749/2017.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**D.g.r. 18 settembre 2017 - n. X/7095**  
**Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino Padano 2017**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.g.r. 3 aprile 2017 n. 6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria - *Accordo di Programma di bacino padano* -, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

Considerato che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

Considerato che l'Accordo di Programma di bacino padano sarà attuato nell'ambito del PRIA ed integrato nel suo aggiornamento in corso di realizzazione, nonché dai connessi provvedimenti regionali di carattere generale e settoriale;

Richiamato a tal proposito l'art.2 dell'Accordo di Programma di bacino padano che individua gli impegni a carico delle Regioni e in particolare:

- la lett. a) che prevede, nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, la limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018, dal lunedì ai venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autoveicoli ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad «Euro 3». La limitazione è estesa alla categoria «Euro 4» entro il 1 ottobre 2020, alla categoria «Euro 5» entro il 1 ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- la lett. g) che prevede, nei piani di qualità dell'aria, i seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006:
  - divieto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe «3 stelle» e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a «2 stelle»;
  - divieto, entro il 31 dicembre 2019, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe «4 stelle» e di continuare ad utilizzare generato-

ri con una classe di prestazione emissiva inferiori a «3 stelle»;

- la lett. h) che prevede, nei piani di qualità dell'aria, l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- la lett. i) che prevede di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- la lett. j) che prevede nei piani di qualità dell'aria, in tutti i casi previsti dall'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 28/2011, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 di tale decreto, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- la lett. o) che prevede di applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10;
- la lett. k), che prevede, nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- la lettera p), che prevede l'applicazione di modalità di comunicazione comuni per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM10;

Richiamate le dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 che hanno disposto limitazioni permanenti alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera attualmente vigenti ed efficaci;

Richiamate le azioni del PRIA TP-1 «Veicoli commerciali» e TP-2 «Veicoli per trasporto persone», che prevedono la sostituzione progressiva entro il 2020 dei veicoli di classe minore o uguale ad Euro 3 diesel, attraverso l'introduzione di ulteriori limitazioni della circolazione;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata lett. a) dell'Accordo di Programma per la parte di introduzione delle limitazioni fino ai veicoli di classe Euro 3 diesel in quanto coerente con il PRIA vigente e di prevedere le modalità di articolazione delle limitazioni per le classi diesel successive all'interno dell'aggiornamento di Piano in corso;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Aria, Clima e Paesaggio», riportato come Allegato 1 alla presente deliberazione, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni, le deroghe e le sanzioni per la limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di classe emissiva Euro 3 diesel;

Considerato, inoltre, che l'art.2, lett.a) dell'Accordo di Programma di bacino padano individua quale periodo dell'anno per le limitazioni strutturali della circolazione quello dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

Ritenuto, quindi, di individuare le seguenti misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, in ordine sia alle modalità di limitazione sia all'individuazione dell'ambito territoriale e della relativa rete stradale interessata dalle limitazioni, prevedendo:

- dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, degli autoveicoli di classe «Euro 3 diesel»;
- l'applicazione del fermo della circolazione di cui al punto a) nelle aree urbane dei Comuni con popolazione supe-

## Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

riore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla d.g.r.n. 2578/14;

Ritenuto indispensabile uniformare a tale nuovo periodo le vigenti limitazioni regionali previste dalle dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione delle limitazioni, i criteri di individuazione della rete stradale di applicazione e delle esclusioni e deroghe previsti dalle dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14;

Evidenziato che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della l.r. 24/06;

Ritenuto di demandare alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la revoca del fermo permanente della circolazione feriale per effetto del verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale - quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale - previa comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati;

Ritenuto, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art.2 lett. o) dell'Accordo di Programma prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;

Ritenuto di individuare il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini dell'attivazione di misure temporanee in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;

Visti gli esiti positivi, con particolare riferimento all'elevata adesione da parte dei Comuni, della sperimentazione relativa al Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale con ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli enti locali di cui alla d.g.r. n. 5656/2016, conclusasi il 15 aprile 2017;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. o) dell'Accordo di Programma di bacino padano tenendo conto anche delle risultanze della sperimentazione sopra richiamata prevedendo, tra l'altro, la messa a disposizione alle Regioni del Bacino Padano firmatarie dell'Accordo, del sistema informativo sviluppato da Regione Lombardia finalizzato ad informare i cittadini e le istituzioni dei superamenti dei livelli di riferimento degli inquinanti e delle limitazioni attive;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Aria, Clima e Paesaggio», riportato come Allegato 2 alla presente deliberazione, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le misure temporanee da attuarsi, le esclusioni, le deroghe e le sanzioni per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;

Ritenuto di disporre che tali criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti si applichino a partire dal 1 ottobre 2017 per garantire la continuità con quanto sperimentato con il Protocollo di cui alla d.g.r. n. 5656/2016;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. g) dell'Accordo di Programma di bacino padano, disponendo:

- a) il divieto di installazione dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa la cui classe ambientale di appartenenza sia inferiore alla classe «tre stelle» dall'1.10.2018 e alla classe «quattro stelle» dall'1.01.2020;
- b) il mantenimento in esercizio dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive non inferiori a classi di appartenenza «due stelle», per i generatori che saranno in esercizio all'1.10.2018 e «tre stelle», per i generatori che saranno in esercizio all'1.1.2020;

Considerato che:

- a) per identificare la classe di qualità energetica ed emissiva di un generatore di calore alimentato da biomassa legnosa occorre attenersi all'allegato 2 della dgr 5656 del 3 ottobre 2016 fino all'approvazione del decreto ministeriale

previsto dall'articolo 290, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006, nonché delle relative disposizioni attuative;

- b) ai fini della verifica della classe ambientale di appartenenza, è possibile consultare il Catalogo regionale, aggiornato periodicamente, pubblicato sul sito istituzionale;

Ritenuto, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. h), j), k) e p) dell'Accordo di Programma di bacino padano per quanto attiene all'utilizzo del pellet, al ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, all'esclusione dall'incentivazione con i fondi strutturali degli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa e all'adozione di modalità comuni di informazioni nei casi di perdurante situazioni di accumulo degli inquinanti ;

Richiamati:

- I decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e in particolare l'art. 182, comma 6 bis;
- la d.g.r. n. 2525 /2014 che ha introdotto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/06 e dall'art. 12 bis della l.r. n. 24/06;
- la legge regionale 10 novembre 2015 n. 38 «Legge di semplificazione 2015» che all'art.2 ha introdotto modifiche alla l.r. n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e alla l.r. n. 24/2006;

Considerato che la l. r. n.38/2015 ha introdotto nuove disposizioni in materia, abrogando gli art.12 bis e 27, comma 14 bis, della l.r. n. 24/2006;

Ritenuto necessario aggiornare al nuovo quadro normativo le disposizioni relative alla combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro di residui vegetali, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. i) dell'Accordo di Programma di bacino padano, che considera il superamento di uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene quale criterio di riferimento per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione, differimento o divieto delle combustioni;

Considerato che dette previsioni dell'Accordo di bacino padano si pongono in continuità con le disposizioni amministrative operanti in Lombardia sin dal 2008 (d.g.r. n. 7635/2008) e rideterminate in modo organico con la d.g.r. n. 2525/2014, in quanto le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al PM10) nonché dal punto di vista qualitativo attraverso l'emissione di composti tossicologicamente rilevanti, incidendo, pertanto, sia sull'ambiente che sulla salute dei cittadini, come riportato all'interno della seconda relazione di monitoraggio del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvata con d.G.R. n. 5299/2016;

Ritenuto necessario, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006, prevedere limitazioni della combustione all'aperto nei territori a quota altimetrica inferiore a trecento metri s.l.m. e inferiore a duecento metri s.l.m. per quelli appartenenti alle comunità montane; territori nei quali si registrano i maggiori perduranti superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

Richiamata la facoltà dei Comuni, prevista dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006, di sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei sopra citati inquinanti;

Ritenuto, conseguentemente, di revocare la d.g.r. n. 2525/14;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Aria, Clima e Paesaggio», riportato come Allegato 3 alla presente deliberazione, che definisce le modalità di applicazione del divieto di combustione, le esclusioni, le deroghe e le sanzioni;

Ritenuto di disporre che il divieto di combustione dei residui vegetali si applica nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2017, per garantire la continuità con le precedenti disposizioni;

Ritenuto che, con l'attuazione integrata delle misure e delle azioni del PRIA e del suo aggiornamento e di quelle attuative

dell'Accordo di programma di bacino padano, Regione Lombardia pone in essere le azioni sostenibili e utili ai fini del raggiungimento dei limiti di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente statale e comunitaria nel più breve tempo possibile;

Visto il d.lgs. n. 33/2013;

Visto il Programma regionale sviluppo della X Legislatura e in particolare il Risultato Atteso Ter.0908.271 «riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera»;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzati della X Legislatura;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

#### DELIBERA

1. di approvare le ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, riportate in Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando attuazione alle azioni TP-1 e TP-2 del PRIA e all'art. 2, lett. a) dell'Accordo di Programma di bacino padano, prevedendo:

- a) dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, degli autoveicoli di classe «Euro 3 diesel»;
- b) l'applicazione del fermo della circolazione di cui al punto a) nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale, come definite dalla d.g.r. n. 2578/14;

2. di stabilire il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno quale semestre di applicazione del fermo della circolazione dei veicoli per tutte le classi inquinanti, definito dalle dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14, in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma;

3. di dare atto che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della l.r. 24/06;

4. di demandare alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la revoca del fermo della circolazione feriale per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale - quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale - previa comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati;

5. di approvare i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di Programma di bacino padano, riportati in Allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

6. di stabilire che i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti di cui all'Allegato 2 si applicano a partire dal 1 ottobre 2017;

7. di approvare le nuove disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali in attuazione dell'art. 2, lett. i) dell'Accordo di Programma di bacino padano, riportati in Allegato 3 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di revocare la delibera n. 2525/2014;

8. di stabilire che le disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali di cui all'Allegato 3 si applicano nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2017;

9. di disporre il divieto della nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate nella «Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore», dell'allegato 2 alla d.g.r. 5656 del 3 ottobre 2016 per le seguenti classi di appartenenza:

- «tre stelle», per i generatori che verranno installati dall'1.10.2018;
- «quattro stelle», per i generatori che verranno installati dall'1.1.2020;

10. di disporre che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive, individuate nella Tabella 1 di cui al punto precedente, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza, verificabili secondo le indicazioni dettate in premessa per l'identificazione della classe di appartenenza:

- «due stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall'1.10.2018;
- «tre stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall'1.1.2020;

11. di disporre che dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, sia consentito solo l'utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

12. di integrare l'allegato alla dgr n. 3868 del 17 luglio 2015, denominato «DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Aggiornamento della disciplina regionale», prevedendo, tra le disposizioni regionali che prevalgono su quanto previsto nel d.lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11;

13. di prevedere che la disposizione di cui al punto 12 sia applicabile anche nell'ipotesi di ristrutturazione rilevante degli edifici, come definita all'art. 2, lett. m), del d.lgs. 28/2011;

14. di disporre di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali di prossima emanazione di utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, nel territorio regionale ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.G.R. n. 2605/11;

15. di prevedere la messa a disposizione alle Regioni del Bacino Padano, firmatarie dell'Accordo, il sistema informativo sviluppato da Regione Lombardia finalizzato ad informare i cittadini e le istituzioni dei superamenti dei livelli di riferimento degli inquinanti e delle limitazioni attive;

16. di prevedere che gli ulteriori provvedimenti definiti nell'Accordo di Programma di bacino padano non ricompresi nella presente deliberazione saranno oggetto di successivi provvedimenti attuativi specifici;

17. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

18. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito web istituzionale dell'Ente [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) nella sezione «amministrazione trasparente» ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato 1

**NUOVE MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA (PRIA) E DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT. A))**

### **A) Nuove misure relative alla circolazione veicolare**

Le limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14, sono applicate secondo la nuova articolazione temporale individuata dal presente provvedimento nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo, con inizio dal **1 ottobre 2017**.

In affiancamento alle sopra richiamate limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA) - con particolare riferimento alle Azioni TP-1 e TP-2 - , del nuovo Accordo di bacino padano 2017 (art.2, lett.a)) e della legge regionale n. 24/06, è disposto il fermo della circolazione, nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 8,30 alle ore 18,30**, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo, con inizio dal **1 ottobre 2018**, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/11/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 3 diesel**").

### **B) Ambito di applicazione**

Le nuove limitazioni relative agli autoveicoli Euro 3 diesel si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT 2014):

N	COD ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2014
1	03015146	MILANO	MILANO	1.337.155
2	03017029	BRESCIA	BRESCIA	196.058
3	03108033	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	122.367
4	03016024	BERGAMO	BERGAMO	119.002
5	03013075	COMO	COMO	84.687
6	03012026	BUSTO ARSIZIO	VARESE	82.518
7	03015209	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	81.490
8	03012133	VARESE	VARESE	80.857
9	03015077	CINISELLO BALSAMO	MILANO	75.191
10	03018110	PAVIA	PAVIA	72.205
11	03019036	CREMONA	CREMONA	71.657
12	03018177	VIGEVANO	PAVIA	63.442
13	03015118	LEGNANO	MILANO	60.451
14	03012070	GALLARATE	VARESE	52.850
15	03015182	RHO	MILANO	50.496
16	03020030	MANTOVA	MANTOVA	48.747
17	03097042	LECCO	LECCO	48.141
18	03015081	COLOGNO MONZESE	MILANO	47.942
19	03015166	PADERNO DUGNANO	MILANO	46.951
20	03108028	LISSONE	MONZA E DELLA BRIANZA	44.870
21	03098031	LODI	LODI	44.769
22	03108039	SEREGNO	MONZA E DELLA BRIANZA	44.500
23	03015189	ROZZANO	MILANO	42.593
24	03108023	DESIO	MONZA E DELLA BRIANZA	41.684
25	03013041	CANTU'	COMO	39.995
26	03012119	SARONNO	VARESE	39.437
27	03108019	CESANO MADERNO	MONZA E DELLA BRIANZA	38.203
28	03015195	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	37.987
29	03015175	PIOLTELLO	MILANO	36.912
30	03015027	BOLLATE	MILANO	36.264
31	03108027	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	35.258
32	03015093	CORSICO	MILANO	35.233
33	03015205	SEGRATE	MILANO	34.908
34	03108012	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	34.315
35	03015070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MILANO	33.009
36	03015002	ABBIATEGRASSO	MILANO	32.409
37	03015192	SAN DONATO MILANESE	MILANO	32.221

Il fermo della circolazione dei veicoli Euro 3 diesel si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

### **C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo\*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci \*\* sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - autovetture targate CD e CC.

\* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas oppure che garantiscano almeno il livello emissivo di euro 4 diesel

\*\* per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 4 diesel e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008

#### **D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione**

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza ;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

**E) Sospensione del provvedimento**

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteorologico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

**F) Controlli e sanzioni**

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06.

— • —

## Allegato 2

### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT. O))

#### A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
<b>NESSUNA ALLERTA</b>	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	<b>VERDE</b>
<b>PRIMO LIVELLO</b>	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	<b>ARANCIO</b>
<b>SECONDO LIVELLO</b>	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	<b>ROSSO</b>

<b>NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE</b>	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
<b>CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)</b>	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle.

Le misure temporanee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) riportato nella tabella precedente.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente (o solo lunedì e giovedì) da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia.

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

## **B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE**

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, attuativa del presente provvedimento, da parte dei Comuni interessati.

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub> registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

**b.1.** Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);

**b.2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016;

**b.3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

**b.4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

**b.5.** Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

**b.6.** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

**b.7.** Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

**b.8.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

**b.9.** Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto b.1;

**b.10.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in

base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016.

### C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee di cui al presente Allegato 2 si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT 2014):

N	COD ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2014
1	03015146	MILANO	MILANO	1.337.155
2	03017029	BRESCIA	BRESCIA	196.058
3	03108033	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	122.367
4	03016024	BERGAMO	BERGAMO	119.002
5	03013075	COMO	COMO	84.687
6	03012026	BUSTO ARSIZIO	VARESE	82.518
7	03015209	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	81.490
8	03012133	VARESE	VARESE	80.857
9	03015077	CINISELLO BALSAMO	MILANO	75.191
10	03018110	PAVIA	PAVIA	72.205
11	03019036	CREMONA	CREMONA	71.657
12	03018177	VIGEVANO	PAVIA	63.442
13	03015118	LEGNANO	MILANO	60.451
14	03012070	GALLARATE	VARESE	52.850
15	03015182	RHO	MILANO	50.496
16	03020030	MANTOVA	MANTOVA	48.747
17	03097042	LECCO	LECCO	48.141
18	03015081	COLOGNO MONZESE	MILANO	47.942
19	03015166	PADERNO DUGNANO	MILANO	46.951
20	03108028	LISSONE	MONZA E DELLA BRIANZA	44.870
21	03098031	LODI	LODI	44.769
22	03108039	SEREGNO	MONZA E DELLA BRIANZA	44.500
23	03015189	ROZZANO	MILANO	42.593
24	03108023	DESIO	MONZA E DELLA BRIANZA	41.684
25	03013041	CANTU`	COMO	39.995
26	03012119	SARONNO	VARESE	39.437
27	03108019	CESANO MADERNO	MONZA E DELLA BRIANZA	38.203
28	03015195	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	37.987
29	03015175	PIOLTELLO	MILANO	36.912
30	03015027	BOLLATE	MILANO	36.264
31	03108027	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	35.258
32	03015093	CORSICO	MILANO	35.233
33	03015205	SEGRATE	MILANO	34.908
34	03108012	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	34.315
35	03015070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MILANO	33.009
36	03015002	ABBIATEGRASSO	MILANO	32.409
37	03015192	SAN DONATO MILANESE	MILANO	32.221

Le misure temporanee omogenee di cui al presente Allegato 2 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione

Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. “*macchie di leopardo*”.

#### **D. ATTIVITA' DI CONTROLLO**

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato 2 sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dalla d.G.R. n. 5656/2016.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 2 sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni.

### Allegato 3

#### **DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT.I)) E DELL'ART. 182, COMMA 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006**

##### **A) Nuove misure relative alla combustione di residui vegetali**

In attuazione del nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (art.2, lett. i)) e dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno, con inizio dal **1 ottobre 2017**.

##### **B) Ambito di applicazione**

Il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare o a **200 metri** per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane.

È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera.

##### **C) Non applicazione del divieto di combustione**

Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

##### **D) Deroghe al divieto di combustione**

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx> ;

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

#### **E) Controlli e sanzioni**

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 art.61, comma 1.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall'art.61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro).

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Agricoltura

D.d.s. 18 settembre 2017 - n. 11188

**Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e determinazioni di cui al decreto 7034 del 14 giugno 2017**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E SVILUPPO DELL'APPROCCIO LEADER

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Preso atto altresì che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 3951, avente per oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7509 del 29 luglio 2016 (pubblicato sul BURL n. 31 del 2 agosto 2016), «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei Piani di sviluppo locale (PSL) ammissibili, non ammissibili e ammessi a finanziamento», che ha individuato n. 10 PSL quali potenziali beneficiari di contributo, alla luce delle disponibilità finanziarie poste a bando;

Preso atto inoltre della nota della d.g. agricoltura prot.n. 87237 del 13 settembre 2016 e successive comunicazioni di pari oggetto, che precisano alcuni aspetti interpretativi in ordine alla costituzione delle società, con le quali si specifica che le società costituite devono rispettare quanto previsto dall'art. 32 par.2 lett.b) del reg. UE n. 1303/13 che stabilisce che a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto e pertanto l'incidenza dei soci pubblici non può essere più del 49%, mentre per quanto riguarda la compagnia sociale dei privati nessun socio può detenere singolarmente più del 49% dei voti;

Visto il decreto 10967 del 3 novembre 2016 «PSR 2014/2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader; esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di

Azione locale (GAL) e conseguenti determinazioni di cui al decreto 7509 del 29 luglio 2016»;

Considerati i ricorsi giurisdizionali avverso il sopra citato provvedimento n. 10967 del 3 novembre 2016, presentati rispettivamente:

- dalla C.M. Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino (Ente Capofila) al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia di Milano;
- dalla C.M. di Valle Trompia e dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica al TAR Sezione staccata di Brescia, successivamente trasferiti presso il TAR Lombardia di Milano;

Viste le sentenze del TAR Lombardia di Milano n. 01257/2017, n. 01258/2017 e n. 01259/2017 pubblicate in data 7 giugno 2017 che respingono i ricorsi presentati dai soggetti sopra citati;

Considerati altresì i ricorsi in appello al Consiglio di Stato n. 4781, 4788 e 5214 per la riforma delle sentenze TAR Milano n. 1258/2017, n. 01259/2017 e n. 01257/2017 presentati rispettivamente dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, dalla C.M. di Valle Trompia e dalla C.M. Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino;

Viste le Ordinanze del Consiglio di Stato n. 3680/2017, 3681/2017 e 3698/2017, pubblicate in data 8 settembre 2017 che respingono le domande di sospensione dell'efficacia delle sentenze sopra richiamate;

Ravvisata la necessità di dare rapida attuazione ai PSL dei GAL validamente costituiti e finanziati anche in considerazione del fatto che alla data del 30 giugno 2019, come previsto dal decreto n. 6547 del 31 luglio 2015, ciascun GAL deve avere raggiunto un target di spesa sostenuta pari almeno al 20% dell'importo totale del Piano approvato e che il mancato raggiungimento del livello di spesa indicato, comportando la riduzione del 20% delle spese di gestione, può compromettere l'attuazione dei PSL con possibili significative ricadute sui territori e sull'intero Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 anche in termini di riserva di performance attribuita al programma;

Visto il decreto 7034 del 14 giugno 2017 «PSR 2014/2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader; esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di Azione locale (GAL)» e conseguenti determinazioni di cui al decreto 10967 del 3 novembre 2016 che ha approvato, tra l'altro, lo scorrimento della graduatoria dei Piani di sviluppo locale di cui all'allegato 1) del decreto n. 7509 del 29 luglio 2016, ammettendo a finanziamento i PSL posizionati in graduatoria al n. 14 e n. 15 per l'importo complessivo di € 12.967.913,88, subordinando l'ammissibilità a finanziamento dei GAL costituiti alla verifica da parte di Regione Lombardia del rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 32, paragrafo 2 lett. b) del reg. UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015;

Preso atto che entro il termine previsto del 18 agosto 2017 i soggetti Capofila dei PSL ammessi a finanziamento con il d.d.u.o. 7034 del 14 giugno 2017 per scorrimento graduatoria, posizionati al n. 14 e al n. 15, hanno costituito una Società con personalità giuridica e inviato gli atti alla Regione per la verifica di conformità della stessa alle previsioni regolamentari e di bando;

Verificato che dalla analisi della documentazione pervenuta, istruita dalla scrivente Struttura giusti i verbali istruttori agli atti, risulta come le Società costituite di cui all'allegato 1), parte integrante del presente atto, (allegato 3 del dds 7034 del 14 giugno 2017) rispettano le caratteristiche di cui all'art 32, paragrafo 2 lett. b) del Reg. UE n. 1305/2013 e sono pertanto definitivamente ammesse a finanziamento per un importo totale di contributo pari a € 12.967.913,88;

Considerato quindi che la situazione relativa all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 è quella risultante dagli atti di ricognizione complessiva di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017;

## Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura servizi alle imprese agricole e sviluppo dell'approccio leader individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016,

## DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dei contenuti del sopra citato decreto, gli esiti istruttori positivi in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)», di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, per le quali si dispone l'ammissione definitiva al finanziamento;

2. di determinare, in conseguenza degli esiti istruttori di cui sopra, in € 12.967.913,88 le risorse ammesse a finanziamento per le Società di cui all'allegato 1), la cui spesa graverà sul Bilancio dell'Organismo Pagatore regionale (OPR);

3. di dare pertanto atto che la situazione relativa alla attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 è quella risultante dagli atti di ricognizione complessiva di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di procedere alla assegnazione del Codice unico di progetto (CUP) alle società di cui all'allegato 2), per la quota di contributo a ciascuno assegnata relativa alla Operazione 19.4 - Spese di gestione e animazione del GAL -, in adempimento alla normativa vigente in materia di «monitoraggio della spesa pubblica»;

5. di comunicare alle Società di cui all'allegato 1) le risultanze delle istruttorie;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notifica o dalla comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

7. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

8. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR>.

Il dirigente  
Roberto Daffonchio

## ALLEGATO 1)

## PSR 2014/2020 - MISURA 19

## SOCIETA' COSTITUITE in conformita' alle disposizioni di cui al decreto n. 6547 del 31 luglio 2015

POSIZIONE GRADUATORIA	CAPOFILA	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO	CONTRIBUTO MISURA 19.2	CONTRIBUTO MISURA 19.4
14	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO s.c.a.r.l.	5.887.913,88	5.289.500,00	598.413,88
15	COMUNE DI MEDE	GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l	7.080.000,00	6.165.000,00	915.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>12.967.913,88</b>	<b>11.454.500,00</b>	<b>1.513.413,88</b>

## ALLEGATO 2)

## PSR 2014/2020 - MISURA 19

Società costituite in conformità alle disposizioni di cui al decreto n. 6547 del 31. luglio 2015, ammesse a finanziamento.

	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO	CONTRIBUTO MISURA 19.2	CONTRIBUTO MISURA 19.4
1	GAL VALTELLINA - VALLE DEI SAPORI 2014-2020 s.c.a r.l.	6.875.314,90	6.102.500,00	772.814,90
2	GAL GARDAVALSABBIA 2020 s.c.a r.l.	6.350.484,66	5.579.000,00	771.484,66
3	GAL OLTREPO' PAVESE s.r.l.	6.364.465,49	5.534.000,00	830.465,49
4	GAL VALLE BREMBANA s.c.a r.l.	7.112.750,00	6.185.000,00	927.750,00
5	GAL TERRE DEL PO s.c.a r.l.	6.037.500,00	5.250.000,00	787.500,00
6	GRUPPO DI AZIONE LOCALE - GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Soc. Coop. a r.l.	7.107.000,00	6.180.000,00	927.000,00
7	LAGO DI COMO GAL s.c.a r.l.	6.089.971,93	5.350.500,00	739.471,93
8	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI s.c. a r.l.	6.943.312,88	6.020.000,00	923.312,88
9	GAL QUATTRO PARCHI LECCO E BRIANZA s.c.a r.l.	6.325.000,00	5.500.000,00	825.000,00
10	GAL OGLIO PO s.c.a r.l.	5.572.960,00	4.880.000,00	692.960,00
11	GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO s.c.a.r.l.	5.887.913,88	5.289.500,00	598.413,88
12	GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l	7.080.000,00	6.165.000,00	915.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>77.746.673,74</b>	<b>68.035.500,00</b>	<b>9.711.173,74</b>

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

## D.G. Sport e politiche per i giovani

**D.d.s. 15 settembre 2017 - n. 11099****Assegnazione alla Fondazione Isabella Gonzaga DI Sabbioneta (COD. BEN. 963456) del contributo di euro 4.400,00 a seguito di scorrimento della graduatoria dei progetti di valorizzazione di biblioteche e archivi di cui al d.d.s. 08 agosto 2017 n. 9887 e alla modifica di cui al d.d.s. 24 agosto 2017 n. 10248**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA  
E SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo».

Richiamati:

- la d.g.r. 29 maggio 2017 n. X/6649 «Approvazione dei criteri e delle modalità per l'avviso unico 2017 relativo a interventi per attività culturali»;
- Il d.d.g. 30 maggio 2017 n. 6334 «Avviso unico 2017 relativo a interventi per attività culturali - anni finanziari 2017 e 2018»;
- Il d.d.s. 8 agosto 2017 n. 9887 «Approvazione della graduatoria a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute in adesione all'invito per la presentazione di progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (l.r. 25/2016) di cui al d.d.g. 30 maggio 2017 n. 6334 - allegato A2 e contestuale liquidazione dell'acconto del 75% del contributo concesso per una cifra complessiva di euro 338.000,25 di cui euro 220.775,25 sul Cap. 5.02.104.12081 del bilancio 2017 ed euro 117.225,00 sul cap. 5.02.104.12083 del bilancio 2017;
- il d.d.s. 24 agosto 2017 n. 10248 «Rettifica, per mero errore materiale, del contributo assegnato al Comune di Voghera con d.d.s. 8 agosto 2017 n. 9887 di Approvazione della graduatoria dei progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (l.r. 25/2016). Accertamento di euro 3.300»;

Considerato:

- che per effetto della citata rettifica si è reso disponibile l'importo di euro 4.400,00 di cui euro 3.300,00 a valere sull'esercizio 2017 ed euro 1.100,00 sull'esercizio 2018 per il finanziamento di progetti di valorizzazione di biblioteche e archivi;
- che il progetto della Fondazione Isabella Gonzaga, ha riportato un punteggio di 35,80, risultando il primo dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse;

Ritenuto, quindi di dover provvedere allo scorrimento della graduatoria modificando e integrando il citato d.d.s. 8 agosto 2017 n. 9887 con l'assegnazione alla Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta per: «Progetto di recupero, riordino e inventariazione dell'Archivio della Congregazione di Carità e Antiche Opere Pie di Sabbioneta (sec. XVII e sec. XIX) di un contributo di euro 4.400,00;

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio pluriennale 2017-2018 al quale imputare la spesa;

Ritenuto pertanto:

- di concedere alla Fondazione Isabella Gonzaga (cod. ben.963456) un contributo di euro 4.400,00,
- di procedere all'impegno a favore della Fondazione Isabella Gonzaga (cod. ben.9634569), di:
  - euro 3.300,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2017
  - euro 1.100,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2018;
- di procedere, contestualmente all'approvazione del presente provvedimento, alla liquidazione del 75% del contributo in favore della Fondazione Isabella Gonzaga (cod. ben.963456) per euro 3.300,00 mentre il saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione (termini di presentazione dal 1 febbraio 2018 al 31 marzo 2018) e sua validazione da parte della Struttura competente;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del

23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2017;

Verificato che:

- la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
- che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. Di assegnare alla Fondazione Isabella Gonzaga Onlus con sede in piazza Libreria Grande 1 - 46018 Sabbioneta MN per le motivazioni espresse nelle premesse un contributo di euro 4.400,00 per la realizzazione del progetto di valorizzazione di biblioteche e archivi presentato in adesione all'Avviso unico 2017 relativo a interventi per attività culturali - anni finanziari 2017 e 2018 (d.d.g. 30 maggio 2017 n. 6334;

2. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di euro 3.300,00,00 a favore di Fondazione Isabella Gonzaga Onlus (cod. 963456), imputato al capitolo di spesa 5.02.104.12083 dell'esercizio finanziario 2017;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

Il dirigente  
Claudio Gamba

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

## D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 14 settembre 2017 - n. 11051

**Riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. VIII/8886. Esito delle domande presentate alla data del 31 luglio 2017**LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO

Vista la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e in particolare l'art. 145 comma 2 (Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici) che recita «I Comuni tutelano l'identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nell'area. A tal fine i Comuni possono individuare le attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione»;

Vista la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura che prevede, tra l'altro, iniziative di valorizzazione dei mercati, del commercio di vicinato e della tradizione;

Richiamata la d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 «Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia con la quale si è ritenuto di prevedere specifiche modalità di riconoscimento di tutti i luoghi storici di Lombardia ed in particolare l'art. 3 dell'Allegato A) lettere d1), d2) d3) e lettera e), che riconosce tra i luoghi storici del commercio le Storiche attività, i Negozi storici, le Insegne storiche e di tradizione ed i Locali storici, nonché l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio di Lombardia;

Preso atto che, sulla base della deliberazione sopra citata, alla data del 31 luglio 2017 sono pervenute alla Direzione Generale Sviluppo Economico n. 43 proposte di riconoscimento di luogo storico del commercio ai sensi della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. VIII/8886 e che le stesse sono state istruite da parte dell'Unità Organizzativa Progetti Trasversali e Attrattività Integrata del Territorio che ha verificato la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla suddetta deliberazione ai fini del riconoscimento;

Preso atto che le n. 43 proposte di riconoscimento pervenute sono così suddivise: n. 11 in provincia di Bergamo; n. 3 in provincia di Brescia; n. 2 in provincia di Como; n. 4 in provincia di Cremona; n. 3 in provincia di Lecco; n. 1 in provincia di Lodi; n. 4 in provincia di Monza Brianza; n. 3 in provincia di Mantova; n. 3 in provincia di Milano; n. 3 in provincia di Pavia; n. 1 in provincia di Sondrio; n. 5 in provincia di Varese, tutte agli atti dell'ufficio;

Vista la comunicazione prot. n. O1.2017.20392 del 24 luglio 2017 trasmessa dal sig. Andrea Del Torchio e prot. n. O1.2017.19186 dell'11 luglio 2017 trasmessa dal Proponente Confcommercio Cremona per conto della Gioielleria Rastelli di Cremona, la prima per la richiesta di variazione dell'inizio attività del negozio e la seconda per la rettifica della denominazione dell'insegna;

Preso atto dell'aggiornamento del codice ATECO dell'impresa Isnenghi - Istituto Offico di Mirko Isnenghi & C, in precedenza non ammessa al riconoscimento storico con decreto n. 7109 del 15 giugno 2017 per la mancanza del codice Ateco almeno secondario del commercio, che, in seguito al riesame della domanda, risulta ammissibile al riconoscimento di luogo storico del commercio, essendo in possesso codice Ateco primario 47.78.20 (commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia), come da Allegato A) al presente decreto;

Visto l'esito dell'attività istruttoria da cui si evince che:

- risultano ammissibili ai fini del riconoscimento e del successivo inserimento nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio n. 40 proposte, di cui n. 39 ammissibili alla qualifica di Storica attività, n. 1 ammissibile alla qualifica di Negozio storico, come da Allegato A) al presente decreto;
- risultano non ammissibili n. 3 proposte di riconoscimento come da allegato B) al presente decreto, per le motivazioni precisate nell'allegato stesso, nella colonna «Esiti istruttoria»;

Considerata, quindi, la necessità di dare seguito al riconoscimento delle Storiche attività, dei Negozi storici e dei Locali storici, riferiti alle proposte giudicate ammissibili, secondo le modalità previste dalla d.g.r. 20 gennaio 2009 n. VIII/8886;

Considerata, infine, la necessità di inserire le Storiche attività, i Negozi storici ed i Locali storici riconosciuti di cui sopra nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio di Lombardia;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. 27 ottobre 2015 n. 4235 con la quale è stata istituita l'Unità Organizzativa Progetti Trasversali e Attrattività Integrata del Territorio della Direzione Generale Sviluppo Economico, affidandone l'incarico alla Dirigente Anna Roberti;

Dato atto che il provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla d.g.r. n. VIII/8886 del 20 gennaio 2009;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto concernente il riconoscimento delle Storiche attività e dei Negozi storici che possiedono i requisiti previsti dalla d.g.r. 20 gennaio 2009 n. VIII/8886 secondo quanto indicato in premessa.

2. di approvare l'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente decreto concernente l'elenco dei negozi non ammessi al riconoscimento poiché non possiedono i requisiti previsti dalla d.g.r. 20 gennaio 2009 n. VIII/8886, secondo quanto indicato in premessa.

3. di rettificare, a seguito delle integrazioni documentali fornite con comunicazione prot. n. O1.2017.20392 del 24 luglio 2017 dal sig. Andrea Del Torchio, la data di inizio attività del negozio F.lli Del Torchio con sede in via M. Greppi 67 Angera (VA), portandola all'anno 1923, in precedenza ammesso al riconoscimento di Storica attività con decreto n. 7109 del 15 giugno 2017 e con inizio attività nel 1936.

4. di rettificare, a seguito della comunicazione prot. n. O1.2017.19186 del 11 luglio 2017, fornita dal Proponente Confcommercio Cremona per conto della Gioielleria Rastelli con sede a Cremona in c.so Garibaldi 197, la denominazione dell'insegna del negozio in »Gioielleria Rastelli«, in precedenza ammessa al riconoscimento di Storica attività con decreto n. 7109 del 15 giugno 2017 e, per mero errore materiale del Proponente, indicata come «Oreficeria Rastelli».

5. di inserire nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio di Lombardia le rettifiche indicate nei punti 3) e 4), le Storiche attività e i Negozi storici riconosciuti, di cui all'allegato A).

6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto e dei relativi Allegati A), e B) che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

La dirigente  
Anna Roberti

Riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia (Storiche attività, Negozi Storici, Locali storici e Insegne storiche e di tradizione) in attuazione della D.G.R. 20 gennaio 2009 n. 8/8886. Allegato A: domande di riconoscimento ammesse, pervenute al 31/07/2017									
	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE IMPRESA	INSEGNA	INDIRIZZO	N.	ATTIVITA'	DATA INIZIO ATTIVITA'	RICONOSCIMENTO CONCESSO
1	BG	BERGAMO	ISNENGI - ISTITUTO OTTICO S.N.C. DI MIRKO ISNENGI E C.	ISNENGI ISTITUTO OTTICO	VIA TORQUATO TASSO	62	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	1962	Storica attività
2	BG	LOVERE	MAZZOLENI IMELDA	LA PRIMAVERA	VIA GREGORINI	23	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	1960	Storica Attività
3	BG	LOVERE	VOLPI S.R.L.	VOLPI	VIA GREGORINI	5	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	1910	Storica Attività
4	BG	LOVERE	COLTELLERIE COLLINI S.N.C. DI COLLINI L. & C.	COLTELLERIE COLLINI	VIA ANTONIO GRAMSCI	8	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	1955	Storica attività
5	BG	LOVERE	BAR PASTICCERIA GELATERIA VENDER DI VENDER PIER GIACOMO & C. SNC	BAR WENDER	PIAZZA TREDICI MARTIRI	26	Bar e altri esercizi simili senza cucina	1929	Storica Attività
6	BG	LOVERE	PANIFICIO MUSONI SILVANO DEI F.LLI MUSONI M. & G. S.N.C.	PANIFICIO MUSONI	VIA ACHILLE GRANDI	25	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	1951	Storica Attività
7	BG	LOVERE	OTTICA ROVETTA DI TAGLIABUE GIANFRANCO	OTTICA ROVETTA	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	6	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	1950	Storica Attività
8	BG	LOVERE	BACCHETTA GIUSEPPE & ADELIANA S.N.C.	CASALINGHI CESTERIE GIOCATTOLE	VIA TADINI	50	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)	1954	Storica attività
9	BG	ZOGNO	EGMAN EMILIO	GAROFANO DI EGMAN EMILIO	VIA VITTORIO EMANUELE II	50	tessili	1933	Negozi storici
10	BS	BOTTICINO	LAFFRANCHI AMALIA	LAFFRANCHI AMALIA	VIA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVO	15	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari nca	1933	Storica Attività
11	BS	DARFO BOARIO TERME	MIRABELLA DI GOTTI EMANUELA E FIORENZA S.N.C.	MIRABELLA	VIA ROMA	44/D	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	1962	Storica attività
12	BS	EDOLO	MARSEGAGLIA PIETRO 'L TABACHI' CAPPELLETTI ARTURO DI PAOLO CAPPELLETTI E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	IL TABACHI'	VIA PORRO	35	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)	1925	Storica Attività
13	CO	CANTU'		CAPPELLETTI GIOIELLERIA	VIA GIACOMO MATTEOTTI	30	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria	1937	Storica attività
14	CO	COMO	OTTICA GHIZZONI S.R.L.	OTTICA GHIZZONI	VIA VITTORIO EMANUELE II	11	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	1946	Storica Attività
15	CR	CREMONA	CENTRO OTTICO CAPPELLI DI CAPPELLI ANDREA E C. S.N.C.	CENTRO OTTICO CAPPELLI	CORSO GIUSEPPE MAZZINI	24	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	1899	Storica Attività
16	CR	RIPALTA CREMASCA	GALMOZZI GIULIO CESARE	MACELLERIA GALMOZZI	VIA ROMA	17	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	1955	Storica Attività
17	CR	RIPALTA CREMASCA	ROCCO FEDERICA	ALIMENTARI ROCCO	VIA DEGLI ALLEATI	17	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	1932	Storica Attività
18	CR	SORESINA	LA BASSA DI GNOATTO ZORZETTO CLAUDINEI	RISTORANTE LA BASSA	VIA EMILIO CALDARA	37	Ristorazione con somministrazione	1951	Storica attività
19	LC	LECCO	FERRARIO E AONDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FERRARIO E AONDIO	VIA FRATELLI CAIROLI	22	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	1949	Storica Attività
20	LC	LECCO	BUZZI FEDELE SNC DI BUZZI LUIGI E C.	BUZZI	VICOLO AMILCARE AIROLDI	3	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	1927	Storica Attività
21	LC	MERATE	SANGIORGIO S.R.L.	SANGIORGIO	PIAZZA GIULIO PRINETTI	20	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	1947	Storica Attività
22	LO	PIEVE FISSIRAGA	CHIODA EREDI SNC DI CHIODA LUIGI E CHIODA GIANBATTISTA	CHIODA EREDI SNC	VIA PRINCIPALE	35	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	1939	Storica attività
23	MB	BELLUSCO	FRATELLI CORTI DI ANTONIO CORTI E C. S.N.C.	RISTORANTE VALENTINO DAL 1934	VIA BERGAMO	4	Ristorazione con somministrazione	1934	Storica attività
24	MB	CONCOREZZO	BRAMBILLA FRUTTA E VERDURA S.N.C. DI BRAMBILLA FABIO E C.	BRAMBILLA FRUTTA E VERDURA	VIA DE CAPITANI	9	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	1951	Storica attività
25	MB	CORNATE D'ADDA	COLOMBO TENDE SU MISURA DI ANTONIO COLOMBO	COLOMBO TENDE	VIA XXV APRILE	3	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	1950	Storica attività

	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE IMPRESA	INSEGNA	INDIRIZZO	N.	ATTIVITA'	DATA INIZIO ATTIVITA'	RICONOSCIMENTO CONCESSO
26	MB	VIMERCATE	LA TRADIZIONE DI VIA CAVOUR DI VILLA LUIGI	LA TRADIZIONE DI VIA CAVOUR	VIA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR	9	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	1935	Storica attività
27	MI	GAGGIANO	MIRACCA MARIA SNC DI MIRACCA MARIA E C.	I CIMA FRUTTA E VERDURA	VIA DELLA LIBERAZIONE	1	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca	1921	Storica attività
28	MI	MILANO	LIBRERIA INTERNAZIONALE C.E.L.T.P. CASA EDITRICE LIBRERIA INTERNAZIONALE PARTIPILO	LIBRERIA PARTIPILO	VIALE TUNISIA	4	Commercio al dettaglio di libri nuovi	1966	Storica attività
29	MI	MILANO	FIERA DEL LIBRO DI GUAITAMACCHI DAVIDE & C. S.N.C.	LIBRERIA FIERA DEL LIBRO	CORSO XXII MARZO	23	Commercio al dettaglio di libri nuovi	1962	Storica Attività
30	MN	ASOLA	BELLI MASSIMO	BELLI MASSIMO	VIA LIBERTA'	91	Commercio al dettaglio di frutta e verdura	1956	Storica attività
31	MN	ASOLA	MOBILI ZUCCHELLI DI ZUCCHELLI ANTONELLA & SILVIA S.N.C.	MOBILI ZUCCHELLI	VIA GIOSUE' CARDUCCI	33	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	1957	Storica Attività
32	MN	MOGLIA	GUAITA CARLO	GUAITA	VIA A.MONETA	17	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	1966	Storica attività
33	PV	CASORATE PRIMO	BOSATRA ELISABETTA	B&B	VIA ITALO SANTINI	31/33	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	1945	Storica Attività
34	PV	PAVIA	GIUSEPPE TURCONI & C. DI BATTIGLIA RICCARDO E C. S.N.C.	OTTICA G. TURCONI	CORSO STRADA NUOVA	98	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	1926	Storica Attività
35	SO	VAL MASINO	ROSSI FAUSTO E FIGLI DI ROSSI MICHELE E C. S.N.C.	ROSSI FAUSTO E FIGLI DI ROSSI MICHELE E C. SNC	VIA GUGLIELMO MARCONI	10	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande	1912	Storica attività
36	VA	BUSTO ARSIZIO	ROCCA GIUSEPPE & FIGLI S.N.C. DI ROCCA GIUSEPPE & C.	ROCCA DISTRIBUZIONE VINI E BEVANDE	VIA VESPRI SICILIANI	69	Commercio al dettaglio di bevande	1960	Storica attività
37	VA	BUSTO ARSIZIO	"BAR FRANCO DI BOZZETTI RENATO & C. S.A.S."	BAR FRANCO ENOSHOP	CORSO XX SETTEMBRE	8/C	Bar e altri esercizi simili senza cucina	1954	Storica Attività
38	VA	BUSTO ARSIZIO	"GIOIELLERIA OTTICA GENONI CIRILLO DI MASSIMO & PAOLO GENONI S.N.C."	GENONI GIOIELLERIA OTTICA	VIA DON ENRICO TAZZOLI	3	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria	1958	Storica Attività
39	VA	BUSTO ARSIZIO	CASTELLANZA VITTORIO TESSUTI S.A.S. DI CASTELLANZA NICOLETTA & C.	VITTORIO CASTELLANZA TESSUTI	VIA AMILCARE PONCHIELLI	1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	1960	Storica Attività
40	VA	CASTELLANZA	"ARREDAMENTI ANTONINI S.N.C. DI ANTONINI LAURA E MARISA"	ANTONINI ARREDAMENTI	VIALE LOMBARDIA	75	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	1961	Storica Attività

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

<b>Riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia (Storiche attività, Negozi Storici, Locali storici e Insegne storiche e di tradizione) in attuazione della D.G.R. 20 gennaio 2009 n. 8/8886.</b> <b>Allegato B: domande di riconoscimento non ammesse, pervenute al 31/07/2017</b>								
	Prov.	COMUNE	DENOMINAZIONE IMPRESA	INSEGNA	INDIRIZZO	N.	ATTIVITA'	Esiti Istruttoria
1	BG	LOVERE	PASTICCERIA WENDER DI VENDER PIER GIACOMO & C. S.N.C.	PASTICCERIA WENDER	VIA FELICE CAVALLOTTI	6	Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico	Non ammessa per mancanza di codice Ateco del commercio
2	BG	LOVERE	CAMBIERI FRATELLI DI GIUSEPPE CAMBIERI & C. S.A.S.	HOTEL ALBERGO BELVEDERE	VIA GUGLIELMO MARCONI	69	Bar e altri esercizi simili senza cucina	Rinuncia da parte del richiedente
3	PV	RIVANAZZANO	ALBERGO RISTORANTE SELVATICO DI PIERA SPALLA E C. S.N.C.	ALBERGO RISTORANTE SELVATICO	VIA SILVIO PELLICO	19	Alberghi e strutture simili	Non ammessa per mancanza di codice Ateco della ristorazione

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 4 settembre 2017 - n. 340 Approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n. 28 nell'ordinanza n. 338 del 1 agosto 2017: «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 4» ed avente per oggetto: «Lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale» del comune di Borgofranco sul Po**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 26 febbraio 2016, n. 21, sino alla data del 31 dicembre 2018.

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle

attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Visti l'ordinanza del 26 gennaio 2015 n. 82, nonché gli atti del Soggetto Attuatore, decreti 27 gennaio 2015 n. 31 e 11 maggio 2015 n. 107, inerenti «la ricognizione complessiva e finale di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico che alla data del 31 dicembre 2014 risultino ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b-bis), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Visti:

- la scheda di segnalazione del danno, datata 10 marzo 2015, presentata ai sensi dell'ordinanza n. 82/2015, con cui dichiarava che l'immobile in oggetto risultava danneggiato a seguito del sisma e stimava sommariamente, per gli interventi di ripristino, un costo pari ad € 200.000,00, per interventi di consolidamento fondazioni, riprese delle lesioni murarie, rinforzo delle murature in elevazione, rinforzo strutturale armato su solaio a volta di copertura, integrazione delle catene esistenti e rifacimento copertura;
- l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133 inerente la «Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.» con la quale il Commissario Delegato prende atto delle «Schede per la Segnalazione e la Quantificazione del Danno» trasmesse ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 82 e dei decreti del Soggetto Attuatore 27 gennaio 2015, n. 31 e 11 maggio 2015, n. 107, ed inserisce l'intervento relativo all'oggetto tra quelli censiti da valutare per un danno stimato pari a € 200.000,00;
- il decreto del 2 febbraio 2016, n. 23 con il quale il Soggetto Attuatore, ai sensi del punto 5 dell'ordinanza n. 133/2015, approva gli esiti delle istruttorie in merito alla effettiva ammissibilità al contributo per tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 82 ed ammette l'intervento in oggetto per un importo pari a € 200.000,00;
- da ultimo l'ordinanza del 1 agosto 2017, n. 338: «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 4», che inserisce il progetto inerente i «Lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale» del Comune di Borgofranco sul Po in allegato B per un importo ammesso di € 200.000,00.

Dato atto che:

- il Comune di Borgofranco sul Po ha presentato, in data 7 luglio 2017, il progetto esecutivo che prevede interventi di rinforzo dei pilastri, rinforzo delle fondazioni e delle murature in blocchi, sostituzione dei tiranti metallici, formazione di un nuovo pilastro e di un giunto strutturale con l'edificio adiacente, alleggerimento della copertura con posa di pannello sandwich in lamiera grecata, per il raggiungimento del 60% di resistenza sismica, per un importo complessivo di € 200.000,00;
- la Struttura Commissariale, a seguito di istruttoria sulla documentazione pervenuta, ha valutato come ammissibile il quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELL'AFFIDAMENTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELL'AFFIDAMENTO
LAVORI	€ 159.817,83	€ 155.588,40
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 15.884,36	€ 15.884,36
INDAGINE GEOLOGICA CON IVA	€ 1.991,04	€ 1.991,04
IMPREVISTI CON IVA	€ 6.324,99	€ 6.324,99
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 15.981,78	€ 15.558,84

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 200.000,00	(A)	€ 195.347,63
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	(D)	€ 195.347,63

che prevede un costo complessivo dell'intervento pari a € 195.347,63 a carico del Commissario Delegato, decurtata la realizzazione di una parete divisoria con relativa tinteggiatura e porta REI per un importo complessivo di € 4.229,43.

Preso atto quindi che il progetto è stato valutato nella seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 19 luglio 2017 ed ha ottenuto parere favorevole, con le seguenti considerazioni: «Il CTS prende atto dei contenuti del progetto, ritenendo che la riparazione proposta non appaia più conveniente rispetto alla sua eventuale demolizione e ricostruzione; approva comunque il progetto così come proposto».

Ritenuto, per quanto sopra richiamato, di approvare il seguente quadro tecnico-economico di progetto ante gara d'appalto per la realizzazione degli interventi relativi ai «lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale» presentato dal Comune di Borgofranco sul Po:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELL'AFFIDAMENTO
LAVORI	€ 155.588,40
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 15.884,36
INDAGINE GEOLOGICA CON IVA	€ 1.991,04
IMPREVISTI CON IVA	€ 6.324,99
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 15.558,84
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 195.347,63
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 195.347,63

che comporta un contributo provvisorio ammissibile a carico del Commissario Delegato pari a € 195.347,63.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. 78/2015 sul capitolo n. 7452, per un importo pari a € 195.347,63.

Ricordate

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017 n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,  
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il seguente quadro tecnico-economico di progetto ante gara d'appalto per la realizzazione degli interventi relativi ai «lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale», presentato del Comune di Borgofranco sul Po:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELL'AFFIDAMENTO
LAVORI	€ 155.588,40
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 15.884,36
INDAGINE GEOLOGICA CON IVA	€ 1.991,04
IMPREVISTI CON IVA	€ 6.324,99
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 15.558,84
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 195.347,63
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 195.347,63

che comporta un contributo provvisorio ammissibile a carico del Commissario Delegato pari a € 195.347,63.

2. di imputare la suddetta somma pari a € 195.347,63 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. 78/2015 sul capitolo n. 7452.

3. di inserire il presente progetto, avente numero d'ordine ID n. 28, nell'«Allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 338/2017, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'«allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», entrambi parti integranti e sostanziali della stessa, nel seguente modo:

ID	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	Stato progettuale	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO
28	Comune di Borgofranco sul Po	Magazzino comunale	Progetto esecutivo	200.000,00	€ 195.347,63	-	€ 195.347,63

4. di trasmettere la presente ordinanza al Comune di Borgofranco sul Po per i seguenti di competenza.

5. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il commissario delegato  
Roberto Maroni

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 4 settembre 2017 - n. 341 Approvazione e finanziamento del progetto identificato con ID n. 50 nell'ordinanza n. 338 del 1 agosto 2017 - «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 4» ed avente per oggetto: «Lavori di riparazione della vasca della piscina comunale danneggiata dal sisma del maggio 2012», del comune di San Benedetto Po**

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 26 febbraio 2016, n. 21, sino alla data del 31 dicembre 2018.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto

Unico Attuatore.

Visti l'ordinanza del 26 gennaio 2015 n. 82 nonché gli atti del Soggetto Attuatore, i decreti n. 27 gennaio 2015 n. 31 ed 11 maggio 2015 n. 107, inerenti «*la ricognizione complessiva e finale di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico che alla data del 31 dicembre 2014 risultino ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b-bis, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122*».

Visti:

- la scheda di segnalazione del danno, datata 11 marzo 2015, con cui il Comune di San Benedetto Po ha segnalato ai sensi dell'ordinanza n. 82/2015, che il bene in oggetto risulta danneggiato a seguito del sisma e stimava sommariamente, per gli interventi di ripristino, un costo pari ad € 155.000,00;
- l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133 inerente la «*Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.*» con la quale il Commissario Delegato prende atto delle «*Schede per la Segnalazione e la Quantificazione del Danno*» trasmesse ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 82 e dei decreti del Soggetto Attuatore 27 gennaio 2015, n. 31 e 11 maggio 2015, n. 107, ed inserisce l'intervento relativo all'oggetto tra quelli censiti da valutare per un danno stimato pari a € 155.000,00;
- il decreto del 2 febbraio 2016, n. 23 con il quale il Soggetto Attuatore, ai sensi del punto 5 dell'ordinanza n. 133/2015, approva gli esiti delle istruttorie in merito alla effettiva ammissibilità al contributo per tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 82 ed ammette l'intervento in oggetto per un importo pari a € 155.000,00;
- da ultimo l'ordinanza del 1 agosto 2017, n. 338: «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 4*», che inserisce il progetto inerente i «*Lavori di riparazione della vasca della piscina comunale danneggiata dal sisma del Maggio 2012*» del Comune di San Benedetto Po in allegato B per un importo pari a € 155.000,00.

Dato atto che:

- il Comune di San Benedetto Po ha presentato, in data 7 aprile 2017, un progetto esecutivo che prevede la realizzazione di interventi di riparazione delle lesioni alle vasche ed alle pavimentazioni interne di ripristino delle selle in acciaio di sostegno dei tegoli, di ripresa delle lesioni alle gradinate, di sostituzione del rivestimento esistente con altro materiale per le pareti verticali interne e per un pavimento, di ricollocazione delle docce e delle vaschette esterne; di nuova pavimentazione esterna, di rifacimento della impermeabilizzazione esterna, di demolizione della recinzione esterna esistente e ricostruzione con nuova struttura;
- che il progetto esecutivo così redatto prevede un aggiornamento del costo complessivo in € 250.000,00;
- la Struttura Commissariale, a seguito di istruttoria sulla documentazione pervenuta, ha valutato come ammissibile il quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 193.000,00	€ 193.000,00
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 19.300,00	€ 19.300,00
COMMISSIONE DI GARA	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPREVISTI CON IVA	€ 10.615,00	€ 10.615,00
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA (MAX 10%)	€ 17.560,62	€ 17.560,62
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CON IVA	€ 6.524,38	€ 6.524,38

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 250.000,00	(A)	€ 250.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 250.000,00	(D)	€ 250.000,00

che prevede un costo complessivo dell'intervento pari a € 250.000,00 a carico del Commissario Delegato.

Preso atto che il progetto è stato valutato nella seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 8 giugno 2017 e, a seguito delle richieste integrazioni documentali in materia di vulnerabilità sismica dell'edificio entro cui è collocata la piscina, nella seduta del 19 luglio 2017, ottenendo il parere favorevole.

Ritenuto, per quanto sopra richiamato, di approvare il seguente quadro tecnico-economico di progetto ante gara d'appalto per la realizzazione degli interventi relativi al «Lavori di riparazione della vasca della piscina comunale danneggiata dal sisma del maggio 2012», presentato del Comune di San Benedetto Po:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 193.000,00
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 19.300,00
COMMISSIONE DI GARA	€ 3.000,00
IMPREVISTI CON IVA	€ 10.615,00
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA (MAX 10%)	€ 17.560,62
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CON IVA	€ 6.524,38
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 250.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 250.000,00

che comporta un contributo provvisorio ammissibile a carico del Commissario Delegato pari a € 250.000,00.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente per € 250.000,00 sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452.

Ricordate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017 n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,  
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il seguente quadro tecnico-economico di progetto ante gara d'appalto per la realizzazione degli interventi relativi al «Lavori di riparazione della vasca della piscina comunale danneggiata dal sisma del maggio 2012», presentato del Comune di San Benedetto Po:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 193.000,00
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 19.300,00
COMMISSIONE DI GARA	€ 3.000,00
IMPREVISTI CON IVA	€ 10.615,00
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA (MAX 10%)	€ 17.560,62
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CON IVA	€ 6.524,38
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 250.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 250.000,00

che comporta un contributo provvisorio ammissibile a carico del Commissario Delegato pari a € 250.000,00;

2. di imputare la suddetta somma pari a € 250.000,00 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. 78/2015, capitolo n. 7452;

3. di inserire il presente progetto, avente numero d'ordine ID n. 50, nell'«Allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 338/2017, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'«allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», entrambi parti integranti e sostanziali della stessa, nel seguente modo:

ID	PROPONENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO	Stato progettuale	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	COFINANZIAMENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI DICHIARATI	CONTRIBUTO CONCESSO
50	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Piscina comunale di San Benedetto Po (MN)	Progetto esecutivo	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0	€ 250.000,00

4. di trasmettere la presente ordinanza al Comune di San Benedetto Po, per i seguiti di competenza;

5. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il commissario delegato  
Roberto Maroni

**Atto di Promovimento 7 agosto 2017 n. 54  
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri n. 54 del  
7 agosto 2017 - Pubblicazione disposta dal Presidente  
della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme  
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale**

Ricorso per il **Presidente del Consiglio dei ministri** (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 telefax n. 06/96514000; indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

**Ricorrente contro**

la **Regione Lombardia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano - piazza Città della Lombardia n.1;

**Intimata**

**per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera d), della Regione Lombardia del 26 maggio 2017, n. 15, pubblicata nel BUR n. 22 del 30 maggio 2017, intitolata «legge di semplificazione 2017»;**

**Per violazione**

**dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.**

Con la legge n. 15 del 2017 la Regione Lombardia ha novelato numerose leggi pregresse. In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), ha sostituito il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, recante «norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

Per effetto della modifica l'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993 così recita: «La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedì e del venerdì e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione».

Questa disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale per le ragioni che si rappresentano con il seguente motivo di

**DIRITTO**

**Incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 15 del 2017, che sostituisce il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 26 del 1993, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., con riferimento all'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.**

L'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993, come modificato dalla norma qui impugnata, dispone che le attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia si possano svolgere nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia. Tale disposizione contrasta con la disciplina statale contenuta nell'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge n. 157 del 1992, che detta regole inderogabili per il legislatore regionale in quanto riguarda la materia della tutela dell'ambiente, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost..

Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte costituzionale, la caccia rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.; tuttavia, è necessario che la legislazione regionale in materia rispetti i principi generali in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabiliti con la predetta legge statale n. 157 del 1992 (cfr. la recente sentenza di codesta Corte costituzionale n. 139 del 2017, che richiama - tra le tante - le precedenti sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010). Tra le norme statali che fissano regole minime ed uniformi di tutela ambientale per l'esercizio della caccia sono comprese quelle del citato art. 10 della legge n. 157 del 1992.

In particolare, il comma 7 di tale articolo stabilisce l'obbligo delle province di predisporre piani faunistico-venatori finalizzati a garantire la conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio; la lettera e) del successivo comma 8 stabilisce, anche al fine di compenetrare le esigenze della cinofilia venatoria, che i citati piani devono indicare «le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale». Il comma 10 del medesimo art. 10 dispone inoltre che «le regioni (attuino) la pianificazione faunisti-

co-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11».

Queste norme, pertanto, stabiliscono standard minimi ed inderogabili per le attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia a tutela della fauna, in quanto esse possono arrecare significativo disturbo alla riproduzione degli uccelli e dei mammiferi selvatici.

I compiti affidati in materia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituiscono espressione delle più generali funzioni ad esso attribuite dal precedente art. 7 della legge n. 157 del 1992, riguardanti il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, lo studio del suo stato, della sua evoluzione e dei suoi rapporti con le altre componenti ambientali, nonché il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, anche mediante la formulazione dei pareri tecnico-scientifici richiesti.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato sostituito dall'ISPRa, al quale quindi competono attualmente le predette funzioni.

Nei pareri rilasciati alle Regioni, l'ISPRa ha indicato il mese di settembre come periodo iniziale dell'addestramento dei cani da caccia, in quanto lo svolgimento di tale attività in periodo precedente «determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate».

Questa attività andrebbe consentita solo nel periodo che precede l'apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima dei primi di settembre ed escludendo i mesi che vanno da febbraio a agosto» (parere ISPRa 22 agosto 2012).

Alla luce di questa analisi, appare evidente l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata per contrasto con la normativa statale di riferimento.

Sotto un primo profilo, la legge in esame contrasta con le disposizioni secondo cui l'individuazione del periodo dedicato all'addestramento deve avvenire con il piano faunistico-venatorio, e quindi con provvedimento amministrativo.

Codesta Ecc.ma Corte ha più volte ritenuto che non possono essere disciplinate con legge le attività per le quali, come nel caso del calendario venatorio, la legge statale prevede una vera e propria «riserva di amministrazione» (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 139 del 2017; n. 193 del 2013, nn. 116, 105, 90 e 20 del 2012).

In particolare, con la sentenza n. 105 del 2012, codesta Ecc.ma Corte ha affermato che «l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Gli stessi principi sono estensibili alle disposizioni che impongono di disciplinare l'attività di allenamento ed addestramento dei cani da caccia con provvedimento amministrativo, qual è il piano faunistico-venatorio. Anche tale attività, dunque, «si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalità procedurali e con le connesse garanzie sostanziali... e [deve] essere dettata con le stesse modalità fin qui delineate» poiché solo in tal modo «l'acquisizione dei pareri tecnici (...) avviene un passaggio naturale e formale della pianificazione che il legislatore ha voluto, come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici interessi in gioco».

Per tali ragioni, codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma che, «disciplinando l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992, e senza le relative garanzie procedurali imposte dalla stessa legge (art. 18)», determinava «una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 2013. Negli stessi termini, Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2017).

Anche la legge regionale qui impugnata si sottrae a queste inderogabili regole di tutela ambientale, così incorrendo nel detto vizio di incostituzionalità.

## Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

Inoltre, la legge regionale appare in contrasto con le vincolanti disposizioni contenute nel citato parere reso dall'ISPRA in attuazione della normativa statale di riferimento, nella parte in cui prevede che le attività di allenamento e di addestramento dei cani possano svolgersi nel periodo di trenta giorni antecedente all'apertura della caccia. Infatti, ciò consente di svolgere tali attività in un periodo antecedente al mese di settembre, individuato come «*dies a quo*» dal predetto Organo tecnico, nel caso in cui l'inizio della caccia sia fissato prima dell'inizio del mese di ottobre.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:

**CONCLUSIONI**

«Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera d), della Regione Lombardia del 26 maggio 2017, n. 15, pubblicata nel BUR n. 22 del 30 maggio 2017, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.».

Si producono:

1. copia della legge regionale impugnata;
2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017 recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 28 luglio 2017

L'Avvocato dello Stato:  
Maria Letizia Guida